



COMUNE DI LUNGAVILLA
Provincia di PAVIA

ORDINANZA numero **8 – Registro Generale** Del **04-07-2019**
N. 6 Settoriale

OGGETTO:	DIVIETO DEL GIOCO DEL PALLONE IN PIAZZA SACRO CUORE, VIA UMBERTO I, PIAZZA CAPITAN ALBINI E NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI LUNGAVILLA
-----------------	--

IL SINDACO

Premesso che numerosi cittadini hanno lamentato che spesso si giochi a pallone in Piazza Sacro Cuore, Via Umberto I, Piazza Capitan Albini e nel centro storico del Comune di Lungavilla, anche in ore notturne;

Ritenuto che per le modalità di svolgimento, siffatta pratica sportiva può concretamente causare ingenti danni al patrimonio pubblico e privato insistente sulla piazza e nei dintorni e, più in generale, pericoli per la sicurezza delle persone che vi transitano o vi sostano, tra le quali, come è noto, vi sono persone anziane e costituisce pregiudizio per il decoro della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

Rilevata la necessità di predisporre strumenti efficaci per scoraggiare l'utilizzo delle piazze per lo svolgimento del sopradescritto gioco e di intraprendere ogni utile iniziativa tendente al rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale, costituendo le piazze luoghi di aggregazione e di confronto e non campi di calcio;

Atteso che le condotte di cui sopra costituiscono pregiudizio per i diritti fondamentali altrui, condizionando in modo negativo la fruizione di spazi pubblici o di uso pubblico e il decoro del paese;

Visto l'art. 50 comma 5. del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 per il quale, tra l'altro ... *Le medesime ordinanze (contingibili ed urgenti ndr) sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti,* »

Ritenuta la necessità, pertanto, di adottare, per le motivazioni in premessa, un provvedimento contingibile, urgente, con il quale intervenire in modo significativo, nel quadro della più generale attività di prevenzione a tutela della sicurezza urbana, nei confronti di tutti coloro che, con i propri comportamenti, contribuiscono a generare situazioni di insicurezza sociale, giocando a pallone nelle piazze: Visto l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto legge 23/5/2008 n. 92, convertito con modificazioni in legge 24/7/2008 n. 125;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008, **Visto** l'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267,

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recanti modifiche al sistema penale

ORDINA

Il divieto del gioco del pallone in tutte le forme e modalità di svolgimento in Piazza Sacro Cuore, Via Umberto I, Piazza Capitan Albini e nel centro storico del Comune di Lungavilla.

SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca reato e/o integri altre infrazioni amministrative, la violazione delle norme previste dalla presente ordinanza è punita con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00;

Resta salva la facoltà per gli organi accertatori del sequestro cautelare delle cose che sono servite o che sono state destinate a commettere la violazione amministrativa o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'art.

. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.. L'Amministrazione Comunale, comunque, declina ogni responsabilità da eventuali danni arrecati, con il gioco del pallone a persone e/o cose private.

L'Amministrazione Comunale, inoltre, addebiterà ai genitori o ai soggetti tenuti alla sorveglianza/vigilanza dei minori il costo di eventuali danni al patrimonio pubblico (panchine, lampioni, fontana, etc.),

DISPONE

- Che la presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto di Pavia, sia immediatamente esecutiva e venga pubblicata all' Albo pretorio on-line del Comune come per legge,
- Resa nota mediante avviso sul sito internet del Comune di Lungavilla
- Trasmessa al Corpo di Polizia Locale e alle forze di Polizia e CC. per il controllo dell'ottemperanza del provvedimento.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio on-line.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza.

IL SINDACO
BECCARIA CARLA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate.